




Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0003731/E/PM/AF

Del 23/02/2018 ODCEC



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

CONVENZIONE

Tra

Medì, Organismo di mediazione ed Ente di Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n.30 codice fiscale 05936561215 rappresentato dal Presidente **Dott. Riccardo Izzo**, di seguito denominato "Medì";

e

Comune di Napoli Municipalità 2° Piazza Dante 93 rappresentato dal Presidente, Dott. Francesco Chirico, di seguito denominato Municipalità 2°.

PREMESSO

- Che la II Municipalità nei suoi fini statuari esercita, tra l'altro, competenze relative ad "*Attività socio-assistenziali*", come indicato nell'art. 19 del Regolamento delle Municipalità, rivolte a migliorare la qualità della vita e a riqualificare il contesto urbano.
- Che il Presidente della Municipalità 2° intende allargare l'offerta di servizi resi ai cittadini del territorio ad in particolare quelli inerenti i nuovi strumenti normativi che consentono di salvare le persone dai debiti (gestione della crisi da Sovraindebitamento legge 3/2012) come pure lo strumento della mediazione (DI 28/2010) che consente di dirimere le controversie civili in mediazione riducendo i tempo e costi della giustizia;
- Che l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ha costituito "Medì" che rappresenta una organizzazione interna all'Ordine avente il requisito di ente pubblico, riconosciuto dal Ministero della Giustizia per l'attivazione di tali servizi;
- Che Medì dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli si è dimostrata disponibile a prestare la propria attività a titolo gratuito al fine di fornire consulenza professionale nelle materie di seguito specificate ai cittadini residenti nel territorio della Municipalità 2.

VISTO

Le particolari competenze svolte nell'ambito delle attività di Medì dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, ovvero;

- Ente di formazione per mediatori civili e gestori della crisi accreditato presso il Ministero della Giustizia con pdg n. 26 del 25/10/2007;
- Organismo di Mediazione Civile accreditato al Ministero della Giustizia n. 142 del registro ex DM n.180 del 18/10/2010;
- Edita la Rivista scientifica "M&C" con autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011 in materia di ADR;

-AGCOM iscritta al n.1 del 5/01/2016 dell'elenco organismi ADR comunicazioni ex art. 141-decies Codice del Consumo;

-O.C.C. Medi come Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento accreditata con Pdg. n.47 del 30.05.2016.

Che Medi Odcec di Napoli ha formato professionisti specializzati nello svolgimento delle attività sopra descritte per consentire l'attuazione dello sportello sulla gestione della Crisi e Mediazione Civile;

- La legge relativa alla gestione della crisi da sovraindebitamento ha lo scopo di mettere in sicurezza i cittadini, consumatori od imprenditori, dalle conseguenze derivanti dai debiti fuori controllo e Medi ha maturato l'esperienza per applicare tale strumento innovativo. Nell'ambito della mediazione civile le tecniche di negoziazione e mediazione costituiscono un valido strumento alternativo per la risoluzione di controversie, consentendo una rapida e qualificata risposta in campo commerciale e sociale, di cui è avvertita l'esigenza al fine di trovare soluzioni soddisfacenti che siano in grado di ovviare alla lunghezza ed ai costi che caratterizzano i giudizi ordinari;
- La cultura tradizionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili si adatta a questi innovativi strumenti sia per la gestione dei debiti che per gestire i conflitti, essendo governata da criteri mirati a risolvere i problemi e a recuperare i rapporti con la mediazione civile e con l'utilizzo della normativa sulla gestione della crisi per i cittadini, consumatori o imprenditori indebitati;
- L'indebitamento è una piaga sociale e Medi può rappresentare la risposta ai casi in cui la normativa ne consente l'attuazione. Nel mentre la mediazione civile può costituire un efficace risposta ai numerosi conflitti che sorgono anche nell'ambito dell'attività professionale dirimendo conflitti che viceversa possono diventare annosi e comportare costi rilevanti per le parti;
- In merito alla mediazione civile il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, recante l' *Attuazione dell'art.60 della legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali* ha introdotto la facoltà di esperire il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione per ogni controversia civile e commerciale, che abbia ad oggetto diritti disponibili, nonché l'obbligatorietà, a pena di improcedibilità della domanda, per le materie di cui al comma 1 dell'art.5 del medesimo decreto ovvero:
 - condominio
 - diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
 - diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi
 - bancari e finanziari
- Medi ha sviluppato una vera e propria professionalità nella gestione degli strumenti ADR ovvero sia la Gestione della crisi che nel settore della negoziazione e mediazione con un elenco di professionisti qualificati e preparati sia con riferimento alle novità normative;
- E' d'interesse per le parti operare sinergicamente per promuovere e favorire una maggiore diffusione e conoscenza degli strumenti oggetto della presente convenzione;

- Le parti si impegnano a collaborare in ogni modo utile allo scopo anche con iniziative di formazione, approfondimento, studio e divulgazione che avranno ad oggetto le materie di negoziazione e mediazione;
- Al fine di consentire una standardizzazione delle procedure ed una semplificazione del servizio, in attesa che il Consiglio Nazionale possa provvedervi, si potrà utilizzare, gratuitamente, il programma informatico della Esdebitalia srl consentendo anche una elaborazione di un format uniforme nella redazione del "piano del consumatore" per il servizio allo sportello della Municipalità 2°. (??????)

Per cui

Vista la Legge n.241 del 7 agosto 1990 e succ. modif. artt. 5 e 15;

Visto la Legge n°3 del 2012 ed il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010;

Vista la particolare efficacia ed efficienza degli strumenti ADR;

Visto la natura pubblica di entrambi i contraenti;

Vista la particolare esperienza di Medi in materia di ADR;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le parti collaborano in attività di comune interesse per favorire la diffusione della conoscenza dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 detta "Salva suicidi" per la tutela, ed anche della prevenzione, del cittadino sovraindebitato nonché della mediazione civile DL 28/2010 quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria ove la mediazione civile obbligatoria vige anche per le pubbliche amministrazioni;

Art. 2

Medi dell'Odcec offre a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale la collaborazione alla Municipalità 2 di una "prima consulenza" sia ai cittadini che al personale dell'amministrazione ovvero una informativa volta ad illustrare le possibilità offerte dalla normativa in materia di crisi da sovraindebitamento e di mediazione civile. Tale attività sarà organizzata con professionisti specializzati in materia di gestione della crisi e mediazione civile, i quali dovranno sempre chiarire la loro appartenenza all'organismo pubblico di mediazione Medi istituito presso l'ODCEC.

Art. 3

Le parti si impegnano congiuntamente a promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione, all'applicazione e all'implementazione della presente Convenzione.

Art. 4

La Municipalità 2 si impegna a mettere a disposizione un locale presso ciascuna delle due sedi un giorno alla settimana da concordare, senza l'impegno di personale comunale e senza l'utilizzo di proprie apparecchiature.

La Municipalità 2 si impegna a rendere possibile la corretta realizzazione delle attività, consentendo l'accesso ai locali dei professionisti e al pubblico negli orari concordati, che dovranno rientrare negli orari di apertura degli uffici.

La Municipalità 2 si impegna a promuovere e pubblicizzare tale iniziativa attraverso i canali istituzionali

Art 6

I dati inerenti il presente accordo ai sensi dell'art 13 del D.lgs. n°196 del 30.6.2003 saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dalla

vigente normativa regolamentare.

Art. 7


Medi dell'Odcec esonera il Comune di Napoli –Municipalità 2– da ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante la realizzazione delle attività previste nel progetto allegato.

Art. 8

La presente convenzione scadrà al termine dell'attuale consiliatura; le parti possono recedere dal presente accordo entro il 31 dicembre di ogni anno, con preavviso di recesso da inviarsi almeno tre mesi prima (entro il 1 ottobre).

Napoli li, febbraio 2018

Comune di Napoli
Municipalità II
Francesco Chirico



Il Presidente
Medi dell'ODCEC di Napoli
(dott. Riccardo Izzo)



Il Presidente
O.D.C.E.C. di Napoli
(dott. Vincenzo Moretta)

